REGOLAMENTO (CEE) N. 354/69 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1969

che modifica i premi di denaturazione dello zucchero fissati dal regolamento (CEE) n. 840/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2100/68 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 840/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che fissa i premi di denaturazione per lo zucchero destinato all'alimentazione animale [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 973/68 [4], ha fissato all'articolo 1 i premi di denaturazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio della qualità tipo ; che all'atto di tale fissazione tra i criteri definiti all'articolo 2 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 768/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione del bestiame [5], si è tenuto conto in particolare delle eccedenze di zucchero allora disponibili per la denaturazione nella Comunità ;

considerando che la situazione nel settore dello zucchero è attualmente caratterizzata da un suo miglioramento ; che, per le eccedenze, sono stati rilasciati sia titoli d'esportazione sia titoli di premio di denaturazione ; che pertanto è necessario tener conto di tale situazione riducendo a zero i premi di denaturazione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 840/68 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 1*

1. Il premio di denaturazione per lo zucchero bianco è fissato a 0 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Il premio di denaturazione per lo zucchero greggio della qualità tipo è fissato a 0 unità di conto per 100 chilogrammi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 4.
(3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 50.
(4) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 13.
(5) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 12.